



## VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 125 DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>OGGETTO:</b>	<b>Attività propedeutiche allo svolgimento della gara di assegnazione della concessione per la distribuzione del gas naturale nell'ambito unico della Provincia Autonoma di Trento. Presa d'atto del valore di rimborso al 31/12/2017, approvazione dello schema di atto transattivo e integrazione della delega ad APRIE di cui alla delibera della Giunta comunale n. 53 dd. 17/06/2014.</b>
-----------------	--

L'anno **duemilaventuno**, addì **diciannove** del mese **ottobre** di alle ore **18:30** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale, composta dai signori:

### ASSENTI

SANDRI CLELIA	Sindaco	<input type="checkbox"/>
ZIGLIO ALESSANDRO	Vice Sindaco	<input type="checkbox"/>
DEGASPERI MARIANO	Assessore	<input type="checkbox"/>
FILIPPI VIGILIO	Assessore	<input type="checkbox"/>
PEDRONI GABRIELLA	Assessore	<input type="checkbox"/>
RECCHIA ANDREA	Assessore	<input type="checkbox"/>

Assiste il segretario comunale signor: **dott.ssa Annamaria Quaglia**.

Riconosciuto legale in numero degli intervenuti, la signora **Sandri Clelia**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**Oggetto: Attività propedeutiche allo svolgimento della gara di assegnazione della concessione per la distribuzione del gas naturale nell'ambito unico della Provincia Autonoma di Trento. Presa d'atto del valore di rimborso al 31/12/2017, approvazione dello schema di atto transattivo e integrazione della delega ad APRIE di cui alla delibera della Giunta comunale n. 53 dd. 17/06/2014.**

*Si prende atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dai pareri favorevoli, senza osservazioni, di regolarità tecnico amministrativa e contabile di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2, resi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria e depositati agli atti.*

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

Con d.lgs. n. 164/2000 il legislatore italiano ha inteso avviare un processo di apertura al mercato e alla concorrenza nel settore del gas naturale; detta norma è stata successivamente novellata con D.L. n. 145/2013 per quanto riguarda l'art. 15 inerente al servizio di distribuzione del gas naturale;

Con decreto ministeriale del 12 novembre 2011, n. 226 è stato adottato il regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in attuazione dell'art. 46 bis del D.L. n. 159/2007, convertito in legge con modifiche dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

Nell'ambito della gara di assegnazione della concessione per il servizio di distribuzione del gas naturale, l'art. 34 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n.20, oltre a stabilire che il servizio stesso deve essere svolto in un ambito unico a livello provinciale, attribuisce alla Provincia autonoma di Trento la funzione di stazione appaltante e le altre funzioni che la normativa statale demanda al comune capoluogo di provincia;

Con **deliberazione n. 53 d.d. 17/06/2014** della Giunta comunale, l'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia della Provincia Autonoma di Trento (APRIE) è stata delegata dal Comune di San Michele all'Adige a svolgere le seguenti attività:

- acquisizione, direttamente presso i gestori uscenti, degli stati di consistenza degli impianti e di tutte le ulteriori informazioni previste all'art. 4 del D.M 226/2011 per la determinazione del valore industriale residuo (VIR) e del valore di rimborso (VR) al gestore uscente e loro verifica, secondo le modalità ivi indicate;
- calcolo del VR previsto dall'art. 5 del D.M. n. 226/2011 a favore del gestore uscente, effettuato sulla base delle Linee Guida approvate del Ministero dello Sviluppo Economico con proprio decreto di data 22 maggio 2014. In ogni caso resta fermo che, a seguito di tale calcolo e della comunicazione del valore risultante ai singoli comuni interessati, rimarrà prerogativa di questi ultimi sia l'approvazione del VR degli impianti che servono il proprio territorio e dei relativi stati di consistenza, sia la stipula dell'accordo con i propri gestori sulla determinazione del VR stesso.

Il riconoscimento dell'assetto proprietario delle reti di distribuzione del gas costituisce la base per la corretta definizione del valore di rimborso (VR) spettante al gestore uscente per la quota di impianto riferita alla sua proprietà;

A seguito della citata delega intercorsa nel 2014, APRIE ha provveduto, fra l'altro, a verificare i dati comunicati dal gestore ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) del D.M. n. 226/2011 concernenti lo stato di consistenza dell'impianto di distribuzione del gas e delle proprietà dei singoli tratti di rete. Da tale verifica sono emerse alcune criticità legate alla corretta rappresentazione dell'assetto proprietario di tratti di rete; tali criticità sono state indicate in specifiche note che APRIE ha trasmesso al Gestore e riguardano osservazioni inerenti l'ipotesi di quanto comunicato dal Gestore il quale ritiene che l'intera consistenza delle reti sul territorio comunale sia riconducibile alla sua proprietà; infatti, APRIE ha messo in evidenza che alcuni tratti di rete gas sono stati realizzati nell'ambito delle seguenti lottizzazioni con scomputo oneri di urbanizzazione:

- Lottizzazione "Area residenziale ex comparto C1", approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 26 del 06/07/2005 e regolata dalla convenzione rep. n. 27448 del 14/10/2005;

- Lottizzazione "Area residenziale ex comparto C4", approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 54 del 29/12/2005 e regolata dalla convenzione rep. n. 29176/29177 del 23/09/2008.

Tali tratti di rete gas, la cui lunghezza ammonta a circa 432 metri, dovrebbero essere ascritti tra i cespiti comunali per effetto di quanto previsto dall'art. 18 delle Linee guida di cui al D.M. 22 maggio 2014 *"nel caso in cui la porzione di rete è stata costruita direttamente dai titolari dei permessi di costruzione a scomputo totale o parziale degli oneri di urbanizzazione e poi ceduta in gestione al distributore, la proprietà del tratto di rete è del Comune (anche se precedentemente non formalizzata) e continuerà ad essere di proprietà del Comune nella gestione d'ambito, a meno di disposizioni diverse presenti negli atti di concessione"*. Sulla base di quanto previsto dalle citate linee guida e sulla scorta di quanto assunto dalla più recente Giurisprudenza di merito (TAR Veneto, sez. I, 12 gennaio 2018, n. 32 a conferma di TAR Veneto, sez. I, 21 febbraio 2017, n. 181), il Comune potrebbe rivendicare la proprietà di tale tratto di rete gas. In casi analoghi, con parere del 18 febbraio 2021 in risposta all'istanza presentata dal Comune di Levico Terme, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento ha ribadito che le reti realizzate dal gestore nell'ambito delle lottizzazioni, per le quali è stata stipulata convenzione di lottizzazione soggetta a trascrizione, sono riconducibili alla proprietà del Comune e possono esser cedute;

Anche il gestore rivendica la proprietà di tali tratti di rete con la motivazione che i lottizzanti, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione riferite alla rete di distribuzione del gas naturale, hanno incaricato lo stesso, quale titolare del pubblico servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale, dell'estensione delle reti nel tratto interessato, secondo specifici atti sottoscritti per l'allaccio delle utenze.

Considerato che:

- Vi è la possibilità di addivenire alla stipula di un atto transattivo con il gestore al fine di perseguire il migliore interesse per tutti i soggetti coinvolti ed evitare l'avvio di contenziosi in merito al corretto riconoscimento del regime proprietario per così limitati tratti di rete (circa 432 metri) realizzati nell'ambito delle predette opere, in ragione del fatto che lo sviluppo della rete realizzata sul territorio comunale ammonta complessivamente a circa 13 chilometri;
- La destinazione d'uso dei tratti di rete in oggetto resta vincolata al servizio pubblico di distribuzione del gas naturale indipendentemente dalla titolarità della nuda proprietà;
- Il Comune, con **deliberazione della Giunta n. 68 d.d. 22/06/2021** ha delegato APRIE, in possesso delle necessarie risorse e competenze tecniche, a determinare il congruo valore di indennizzo che il gestore potrebbe corrispondere al Comune nel caso in cui quest'ultimo rinunciasse a coltivare il riconoscimento effettivo della proprietà di tutti i tratti di rete in trattazione; il Dirigente del Servizio grandi derivazioni idroelettriche e distribuzione gas dell'APRIE della Provincia autonoma di Trento, con propria nota prot. n. PAT/583002 dd. 11/08/2021 (sub prot. comunale n. 7566 dd. 18/08/2021), ha ritenuto congruo l'importo di € 28.981,94 quale valore ai fini del sopracitato indennizzo.

Inoltre, considerato che:

- Le attività di cui alla delega intercorsa nel 2014, propedeutiche ed esclusivamente strumentali alla gara ed alla determinazione del VR, devono essere svolte in tre momenti distinti: in un primo momento, ai fini delle verifiche di scostamento VR-RAB di cui all'art. 15 comma 5 del D. Lgs. n. 164/2000; in un secondo momento, ai fini della pubblicazione del bando di gara; e da ultimo, al momento del trasferimento degli impianti al nuovo gestore d'ambito.
- Si possono ritenere concluse da APRIE le attività di cui alla suddetta delega finalizzate alle verifiche di scostamento VR-RAB al 31.12.2017;
- In particolare si è verificato che ricorrono le condizioni di cui all'art. 15 comma 5 del D. Lgs. n. 164/2000 e cioè che qualora il VR risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località (di seguito valore RAB) il Comune, in qualità di ente concedente, è tenuto a trasmettere all'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) le relative valutazioni di dettaglio del VR per la verifica di idoneità prima della pubblicazione del bando di gara.
- Al fine di ottimizzare i tempi necessari per la pubblicazione del bando di gara, APRIE intende tenere in considerazione l'iter procedurale previsto per le verifiche dell'ARERA, recentemente riviste ed integrate dalla deliberazione ARERA n. 905/2017 del 27.12.2017 *"Attuazione delle disposizioni della legge 124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), in materia di semplificazione*

*dell'iter di valutazione dei valori di rimborso e dei bandi di gara relativi all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale. Adozione di testi integrati.” e procedere con il metodo semplificato comunale previsto dall'art. 3 (Procedure per la verifica degli scostamenti tra VIR e RAB), comma 1, lett. b) dell'allegato A della deliberazione ARERA n. 905/2017/R/gas. Tale procedura semplificata è possibile a fronte della dichiarazione da parte dell'Ente concedente di aver applicato esclusivamente le Linee Guida 7 aprile 2014*

Si ritiene opportuno quindi provvedere a delegare ad APRIE la comunicazione ad ARERA delle valutazioni del valore di rimborso per le verifiche e l'attestazione di aver applicato esclusivamente le Linee Guida 7 aprile 2014. La Stazione appaltante dovrà tenere conto delle eventuali osservazioni prodotte dall'ARERA ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara.

Tenuto conto che:

- a fronte della stipula tra il Comune ed il Gestore del suddetto atto transattivo, nessuna quota della rete e degli impianti di distribuzione del gas naturale rappresentati nello stato di consistenza al 31.12.2017 consegnato dal Gestore è riconducibile alla proprietà del Comune;
- APRIE, nell'ambito delle verifiche istruttorie per le quali ha ricevuto delega dal Comune, ha ricostruito i contributi pubblici in conto capitale erogati dalla Provincia autonoma di Trento ai sensi della L.P. n. 8/1983 sulla base di provvedimenti amministrativi adottati dalla Provincia stessa;
- dalla suddetta verifica è emerso che l'ammontare complessivo dei contributi pubblici ricostruito sulle località tariffarie che compongono l'ambito unico risulta congruente rispetto all'ammontare complessivo dei contributi pubblici dichiarato dal Gestore nella documentazione trasmessa all'Agenzia, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. f) del D.M. n. 226/2011; tuttavia si registrano scostamenti nei valori dei contributi allocati sulla località tariffaria del Comune in ragione del fatto che il Gestore ha ripartito i contributi percepiti tra i comuni coinvolti proporzionalmente ai PDR attivi anziché rispetto ai provvedimenti amministrativi provinciali;
- APRIE ha quindi presentato osservazioni al Gestore al fine di tenere conto della corretta ri-allocazione dei contributi, la quale si rende necessaria anche al fine della corretta definizione del capitale investito netto sul territorio comunale che costituisce la base di calcolo del canone che deve essere riconosciuto al Comune durante la gestione d'ambito unico ai sensi dell'art. 8, comma 4 del D.M. n. 226/2011;
- il Gestore, con nota del 14.05.2020, ha comunicato ad APRIE di aver richiesto ad ARERA la rettifica dei contributi pubblici dichiarati ai fini tariffari e ha espresso l'intenzione di procedere alla determinazione del valore di rimborso (VR) al 31.12.2017, secondo la stratificazione dei contributi pubblici formalmente già approvata dall'ARERA;
- la data di riferimento della valutazione ai fini della verifica di idoneità del VR presso ARERA è già stata fissata da APRIE al 31.12.2017; tale valutazione costituisce una delle subprocedure cui si compone il più ampio procedimento di verifica del bando di gara; ciò anche alla luce della necessità di rispettare i tempi di pubblicazione del bando di gara previsti dai commi 3bis e 3ter dell'art. 39 della L.P. 4 ottobre 2012, n. 20;
- nell'incertezza dei tempi di approvazione delle succitate rettifiche sui contributi da parte dell'ARERA, APRIE propone al Comune di svolgere la subprocedura di verifica di idoneità del VR, facendo riferimento al valore VR al 31.12.2017 calcolato con i contributi pubblici presentati dal Gestore nelle schede tariffarie al 31.12.2017 e già approvati dall'ARERA;
- in base all'art. 15.2 delle Linee guida MISE, il suddetto VR calcolato al 2017 dovrà poi essere aggiornato all'anno antecedente (anno t-1) rispetto a quello di pubblicazione del bando di gara (anno t); successivamente, al momento del trasferimento degli impianti al nuovo gestore individuato con gara d'ambito, il VR sarà soggetto ad un ulteriore aggiornamento per considerare investimenti, dismissioni, contributi percepiti, nel rispetto di quanto espressamente previsto nelle Linee Guida MISE (art. 5.2, quinto comma);
- ciò consentirà al Comune di approvare, con successivo provvedimento e nel pieno rispetto di cui all'art. 5, comma 16 del D.M. n. 226/2011, il valore VR, valutato con le rettifiche sui contributi pubblici proposte dal Gestore e validate da parte di ARERA, nonché per tener conto di nuovi investimenti, dismissioni e lavori in corso.

Preso atto infine:

- dello schema di atto transattivo allegato alla presente, nel quale è prevista la definizione di un indennizzo spettante al Comune per la rinuncia a coltivare il riconoscimento effettivo della proprietà del tratto di rete oggetto di lottizzazione;
- della documentazione al 31.12.2017 formulata da parte del Gestore ai sensi dell'art.19 delle Linee Guida (DM 22.05.2014);
- della valutazione degli impianti al 31.12.2017 effettuata dal CRG, per conto di APRIE, secondo le succitate premesse relative allo stato di consistenza e ai contributi pubblici e trasmessa al Comune;
- della proposta pari ad € 1.855.915,64 del valore industriale residuo (VIR) al 31.12.2017 formulata dal Gestore per la parte di impianto di sua proprietà; tale valore è sostanzialmente allineato al corrispondente valore calcolato dal CRG per conto di APRIE;
- che si intende prendere atto del valore industriale residuo (VIR) al 31.12.2017 formulato dal Gestore; tale valore si ritiene condivisibile da parte del Comune a condizione che sia sottoscritto con il Gestore il suddetto atto transattivo;
- che il corrispondente valore di rimborso (VR) al 31.12.2017, calcolato detraendo i contributi pubblici e privati e i premi presentati dal Gestore nelle schede tariffarie approvate dall'ARERA al 31.12.2017 e considerando l'ipotesi della condivisione della proprietà dell'intero impianto di distribuzione del gas in capo al Gestore, ammonta ad € 1.411.561,86 ;
- che si intende prendere atto del valore di rimborso (VR) al 31.12.2017 formulato dal Gestore; anche a fronte della sottoscrizione dell'atto transattivo, non può essere condiviso il predetto VR, tenuto conto delle osservazioni segnalate da APRIE in ordine alla definizione dei contributi pubblici;
- che l'ARERA ha approvato con deliberazione 1 aprile 2020 n. 107/2020/R/gas il valore RAB al 31.12.2017 per il territorio comunale; questo valore, in base all'art. 24 della RTDG, è risultato disallineato rispetto alle medie di settore; la RAB è stata quindi rivalutata dal Gestore in base alla determinazione DIEU n. 04/2020, alla data del 31.12.2017, nella misura di € 292.256,24 ;
- ne risulta che, per la parte di impianto la cui proprietà è ceduta al gestore entrante, lo scostamento (VR-RAB)/RAB valutato al 31.12.2017 è del 382,99%;
- che, essendo il suddetto scostamento superiore alla soglia del 10%, il Comune, in qualità di Ente concedente, è tenuto a comunicare all'ARERA i dati di VR, ai sensi dell'art. 15, comma 5 del D. Lgs. n. 164/2000, così come modificato prima dall'art. 1, comma 16 della legge n. 9 del 2014 e poi dall'art. 30, comma 6 della legge n. 116 del 2014.

Tutto ciò premesso e considerato:

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 2/2018;

Vista la Legge regionale n. 2/2018;

Vista la L.P. 09.12.2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979" e altre disposizioni di adeguamento dell'Ordinamento provinciale e degli Enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificata ed integrata dal D.Lgvo n. 126/2014 e richiamato in particolare l'art. 51 – Programmazione e bilancio;

Visto il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 5 di data 5 febbraio 2019;

Visto il D.M. n. 226/2011 e ss.mm. e il D. Lgs. n. 164/2000 e ss.mm.;

Vista la L.P. n. 20/2012 e ss.mm.

Dato atto che, in ordine alla presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, espressi favorevolmente dal Responsabile del Servizio Tecnico e del Servizio Finanziario.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge.

**DELIBERA**

1. Di approvare lo schema di atto transattivo da sottoscrivere tra il Comune di San Michele all'Adige e NOVARETI S.p.A. - **nel testo allegato sub 1** costituente parte integrante e sostanziale della presente delibera - volto a definire le reciproche pretese in ordine al riconoscimento della proprietà dei tratti di rete di distribuzione del gas naturale realizzati nell'ambito delle seguenti lottizzazioni con scomputo degli oneri di urbanizzazione:
  - Lottizzazione " Area residenziale ex comparto C1 ", approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 26 del 06/07/2005 e regolata dalla convenzione rep. n. 27448 del 14/10/2005;
  - Lottizzazione " Area residenziale ex comparto C4 ", approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 54 del 29/12/2005 e regolata dalla convenzione rep. n. 29176/29177 del 23/09/2008.
2. Di prendere atto che l'importo di € 28.981,94 è stato ritenuto congruo al fine di compensare la rinuncia alla rivendicazione della proprietà dei tratti di rete realizzati nell'ambito delle lottizzazioni di cui al punto 1.
3. Di prendere atto nella misura di € 1.855.915,64 del valore industriale residuo (VIR) al 31.12.2017 per la parte di impianto di distribuzione del gas naturale di proprietà del gestore NOVARETI S.p.A. e la cui proprietà sarà per legge ceduta al gestore entrante, così come determinato nella valutazione formulata dal Gestore, quale concessionario e gestore del servizio di distribuzione del gas naturale sul territorio comunale, riportata in **allegato sub 2 al presente atto**; tale valore si ritiene condivisibile da parte del Comune a condizione che sia sottoscritto con il Gestore l'atto transattivo di cui al precedente punto 1.
4. di prendere atto nella misura di € 1.411.561,86 del corrispondente valore di rimborso (VR) al 31.12.2017 per la parte di impianto di distribuzione del gas naturale di proprietà del Gestore, calcolato detraendo dal VIR i contributi pubblici e privati approvati dall'ARERA al 31.12.2017 e considerando l'ipotesi della condivisione della proprietà dell'intero impianto di distribuzione del gas in capo al Gestore;
5. di esprimere l'impegno ad adottare un apposito provvedimento per la formale approvazione del VR riferito alla data del subentro del nuovo gestore tenuto conto delle variazioni intervenute nel frattempo (rettifiche contributive, investimenti ecc);
6. di delegare, ad integrazione della precedente delega di cui alla delibera della Giunta comunale n. 53 d.d. 17/06/2014, l'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia della Provincia autonoma di Trento, in qualità di Stazione appaltante, a trasmettere all'ARERA, per conto del Comune, il dato di valore di rimborso (VR), così come previsto dalla normativa di settore e ad attestare presso ARERA, che il valore del VR è stato calcolato esclusivamente applicando le Linee Guida 7 aprile 2014 ai fini dell'accesso alle verifiche in regime semplificato di cui alla delibera ARERA n. 905/2017/R/GAS;
7. di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - a) ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 c. 5 del D.P.Reg. N. 3/L del 2005 e s.m.;
  - b) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
  - c) ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la deliberazione in oggetto;

Ravvisata l'urgenza di dar corso ai successivi adempimenti previsti dalla legge;

Visto l'art. 183, co. 4, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

### **d e l i b e r a**

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

**Deliberazione di Giunta comunale n.125 dd. 19.10.2021**

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Avv. Clelia Sandri  
(Firma digitale)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Annamaria Quaglia  
(Firma digitale)

---

### **Relazione di Pubblicazione**

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi, a partire dal **22.10.2021**.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Annamaria Quaglia  
(Firma digitale)

---

### **Certificato di esecutività**

Vedi certificato di fine pubblicazione allegato.